SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 62)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAIER e MACAGGI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1968

Estensione ad alcune categorie del personale dipendente dagli Enti locali delle disposizioni sul collocamento a riposo contenute nella legge 7 maggio 1965, n. 459

Onorevoli Senatori. — Con la legge n. 459 del 7 maggio 1965 è stato disposto che gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti entrati in servizio fino al 31 dicembre 1952 possono essere collocati a riposo al 70º anno di età qualora non abbiano completato i 40 anni di servizio utili al conseguimento del massimo della pensione.

Tale disposizione fu adottata dal Parlamento italiano per una serie di validi motivi, ma soprattutto in considerazione della prolungata sospensione verificatasi durante la guerra e nel dopoguerra nell'espletamento dei concorsi per i posti ricoperti da dette categorie sanitarie e dalla conseguente impossibilità per le stesse di raggiungere il massimo del trattamento di quiescenza.

Purtroppo, l'assenza di un testo unico disciplinante il servizio di tutti i sanitari dipendenti dagli Enti locali ha impedito che il Parlamento in quella occasione si occupasse anche dei medici e veterinari addetti agli uffici sanitari comunali, direttori di macello, medici dei servizi comunali di ispezione all'assistenza sanitaria, veterinari dei servizi comunali di ispezione veterinaria, medici e chimici dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi, medici addetti ai servizi di assistenza e vigilanza igienica e profilattica istituiti stabilmente dalla Provincia e sanitari dei Consorzi provinciali antitubercolari, la cui attività è regolata da norme separate che pur rispecchiano, nella sostanza, quelle in vigore per gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti.

Si è verificata, praticamente, la stessa sperequazione che ebbe a lamentarsi tra gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti e le altre categorie sanitarie innanzi elencate quando, con la legge 24 luglio 1954, n. 596, fu stabilito che gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti assunti in carriera prima dell'entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, potessero restare in servizio fino al 70° anno di età, se, compiuto il 65° anno di età, non avessero completato i 40 anni di servizio utili al massimo della pensione.

LEGISLATURA V -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2 ---

A tale sperequazione venne ovviato con la legge 20 dicembre 1962, n. 1751, con cui si dispose l'estensione delle norme contenute nella legge 24 luglio 1954, n. 596, a tutte le categorie di sanitari soprariportate, ad eccezione dei sanitari dei Consorzi provinciali antitubercolari per i quali fu provveduto con la legge 3 febbraio 1964, n. 22.

Motivi di equità, pertanto, impongono che si faccia analogamente luogo all'estensione

a tutti i sanitari di cui trattasi delle disposizioni emanate con la su richiamata legge 7 maggio 1965, n. 459, per consentire anche ad essi di permanere in servizio fino al 70° anno di età, al fine di raggiungere il massimo della pensione.

A tale scopo si è redatto il presente disegno di legge, constante di un unico articolo, che si sottopone all'approvazione del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le norme contenute nell'articolo unico della legge 7 maggio 1965, n. 459, sono estese ai medici ed ai veterinari addetti agli uffici sanitari comunali, ai direttori di macello, ai medici dei servizi comunali di ispezione all'assistenza sanitaria, ai veterinari dei servizi comunali di ispezione veterinaria, ai medici ed ai chimici dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, ai medici addetti ai servizi di assistenza e di vigilanza igienica e profilassi istituiti stabilmente dalle Provincie.